SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 6 dicembre 2011.

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. *(11A16187)* . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 30 settembre 2011.

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. *(11A16277)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpenti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A16183)* *Pag.* 13

Ministero della giustizia

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira do Amaral Denice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A16028)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasii Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(11A16184)* *Pag.* 14

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Khammo Maya Jebrail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(11A16185)* . . . . *Pag.* 15

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 dicembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Security and quality di Ignazzi Cosimina & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A16424)* . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siracusa. *(11A16399)* . . *Pag.* 17

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Metvix». (Determinazione n. 2786/2011). *(11A16400)* . . . . *Pag.* 18

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 2011.

Emanazione dello statuto. *(11A16273)*. . . . . *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina LFB». *(11A16178)* . . . . *Pag.* 60

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Banfiloz». *(11A16179)*. . . . . *Pag.* 60

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A. *(11A16186)* . . *Pag.* 61

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prismasol». *(11A16274)* . . . . *Pag.* 61

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Phoxilium». *(11A16275)* . . . . *Pag.* 61

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Goltor - Inegy - Zeklen - Vytorin». *(11A16276)* . . . *Pag.* 61

Annullamento dell'atto relativo a vari medicinali. *(11A16398)* . . . . *Pag.* 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nadiclopht» *(11A16438)* . . . . *Pag.* 62

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2011 *(11A16421)*. . . . . *Pag.* 62

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2011 *(11A16422)*. . . . . *Pag.* 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2011 *(11A16423)*. . . . . *Pag.* 64

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi *(11A16306)*. . . . . *Pag.* 65

Ministero dello sviluppo economico

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo G. & R. Srl, in Foggia. *(11A16425)* . . *Pag.* 69

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 dicembre 2011.

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare gli articoli 1 e 5, i quali, prevedono, tra l'altro, rispettivamente, il campo di applicazione del decreto medesimo e i termini attuativi per la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati;

Considerato che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state rideterminate la disciplina e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, pertanto, si rende necessario modificare il campo di applicazione del richiamato decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;

Considerato, altresì, che la sostituzione degli accessori, compresi i dispositivi di apertura, delle porte del tipo resistenti al fuoco installate lungo le vie di esodo, necessita, anche sulla base di osservazioni formulate dagli operatori di settore, di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime;

Tenuto conto dello sviluppo della regola dell'arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l'emanazione della specifica norma UNI;

Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espresso nella riunione n. 305 del 5 luglio 2011, ad un differimento di ventiquattro mesi;

Ritenuto, infine, che, per assicurare il mantenimento della funzionalità originaria dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo per ulteriori ventiquattro mesi, si rende opportuno un rafforzamento delle misure previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2.

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

11A16187
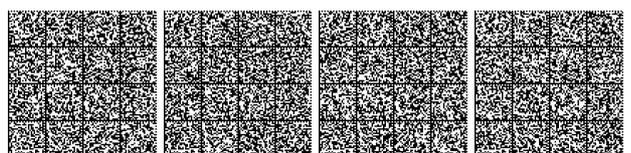
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2011.

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola del'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede l'istituzione di corsi, nelle università, di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare l'articolo 4, comma 3, che prevede che "nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 n. 76 recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e in particolare l'articolo 10, comma 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa;

ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce i suggerimenti in merito alla riformulazione di alcuni commi dell'articolo 7;

RITENUTO altresì di non doversi adeguare al predetto parere in merito all'ampliamento ordinamentale delle attività in copresenza, ma riconoscendo invece l'opportunità di una diversa distribuzione degli ambiti disciplinari, attraverso la correzione della tabella B allegata al presente decreto e la possibilità di una eventuale diversa distribuzione dei crediti demandandola all'autonomia degli Atenei, ai fini di rispondere alle osservazioni fatte;

ACQUISITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine a un più chiaro coinvolgimento del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso l'introduzione di un apposito comma, nonché a una migliore definizione delle procedure di valutazione dei percorsi che tiene conto del quadro normativo vigente e dei compiti assegnati all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ritenendo altresì i criteri vincolanti per la prima attivazione dei percorsi ampiamente soddisfacenti;

RITENUTO di non doversi adeguare al predetto parere in ordine alla definizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei contingenti e delle prove selettive, visto che il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 delimita, all'articolo 5, i percorsi che prevedono la programmazione dei contingenti da parte del Ministero e visto che si considera sufficiente la previsione del doppio requisito di accesso costituito dall'abilitazione e dal possesso di una certificazione linguistica di Livello C1, demandando alle università, sulla base della offerta formativa, una ulteriore selezione degli accessi e le relative modalità;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati al conseguimento del certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di

seguito denominato CLIL (Content and Language Integrated Learning), ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249.

Articolo 2
(Finalità)

1. Le finalità dei corsi e il profilo del docente certificato CLIL sono definiti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
(Attivazione dei corsi)

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM, la quale convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM.
2. L'ateneo definisce il contingente dei partecipanti a ciascun corso e le modalità di selezione per l'ammissione, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4.
3. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
   a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del presente provvedimento;
   b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia il quale abbia nel curriculum competenze specifiche di tipo linguistico, metalinguistico e didattico sulla metodologia CLIL;
   c. attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera e a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
   d. progettazione di percorsi, all'interno delle attività formative, finalizzati all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ambiente formativo CLIL;
   e. utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;

f. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprese nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio, ove siano in corso attività in CLIL.

4. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.

Articolo 4
(Destinatari)

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la disciplina per la quale gli stessi intendano conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", di seguito denominato QCER, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che le predette certificazioni mostrino piena aderenza al predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste.
2. Specifici corsi possono altresì essere attivati in conformità all'allegato A, ai fini della realizzazione di percorsi di CLIL nella scuola secondaria di primo grado, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado della disciplina per la quale si intende conseguire il certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e delle competenze certificate nella lingua straniera di cui al comma 1. A tal fine, i docenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e i tutor di cui alla lettera e) appartengono alla scuola secondaria di primo grado.

Articolo 5
(Durata e articolazione dei corsi)

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'articolo 7.
2. L'articolazione del corso e la tabella dei crediti formativi universitari sono dettagliati nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che prevede attività formative di base, attività formative caratterizzanti, tirocinio CLIL e progetto finale.

3. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria. L'accesso all'esame finale è subordinato alla verifica della presenza ad almeno l'80% delle attività didattiche e al totale adempimento delle ore di tirocinio.

Articolo 6

(Valutazione)

1. Tutte le attività formative si concludono con una valutazione in trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno aver conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative.

Articolo 7

(Commissione d'esame e valutazione finale)

1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, di cui uno esperto di CLIL e uno esperto di disciplina veicolata in lingua straniera, nominati dalla competente autorità accademica, dal tutor del perfezionando nonché da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:
   a. un progetto su aspetti applicativi metodologico-diciplinari legati alle attività di tirocinio;
   b. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia CLIL attraverso l'uso delle TIC;

   entrambi predisposti dal candidato medesimo.
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato di cui all'articolo 1.

Articolo 8

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l'ateneo procede ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio in base al disposto di cui all'articolo 15, comma 23 del medesimo decreto.

2. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 30 settembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 249

Allegato A
(articolo 2)

Finalità del corso e profilo del docente certificato per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Al termine del corso di perfezionamento i corsisti devono aver acquisito solide competenze nella propria disciplina **insegnata in lingua straniera** nel modo più adeguato alla tipologia del corso di studi, all'età e al curricolo degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze e competenze metodologiche e linguistiche siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico.

Sul fondamento di una competenza comunicativa nella lingua straniera di livello C1, al termine del corso i corsisti dovranno possedere:
- una buona competenza nella micro-lingua disciplinare della lingua straniera;
- una buona competenza nell'utilizzo della lingua straniera nell'insegnamento;
- una buona conoscenza degli aspetti fondamentali della metodologia CLIL;
- la capacità di progettare un percorso CLIL integrando lo sviluppo delle conoscenze e competenze disciplinari con quelle linguistiche;
- la capacità di collaborare metodologicamente e operativamente con i docenti di lingua straniera;
- la capacità di condurre autonomamente le lezioni CLIL e di impiegare metodologie e strategie che consentano agli allievi di apprendere attraverso la lingua straniera;
- la capacità di valutare, scegliere, adattare e creare materiali e risorse didattiche anche utilizzando le nuove tecnologie;
- la capacità di creare e utilizzare strumenti di valutazione, autovalutazione degli apprendimenti e di monitoraggio coerenti con la metodologia CLIL.

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di perfezionamento prevede: attività formative di base trasversali, aspecifiche rispetto alle materie scolastiche coinvolte, più orientate ad aspetti teorici e ai principi e alle problematiche di base del CLIL; laboratori (attività caratterizzanti) specifici per materia e per lingua, svolti in lingua straniera, finalizzati a far sperimentare ai corsisti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula; attività obbligatorie di tirocinio indiretto in università (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. L'attività di tirocinio, per un minimo complessivo di 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari, prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata, di produzione di materiali didattici e attività in cui il corsista sia pienamente autonomo.

Al termine i corsisti :

Ambito linguistico:
- hanno consolidato la competenza nella lingua straniera di livello C1
- possiedono un adeguato livello di competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in LS

Ambito disciplinare
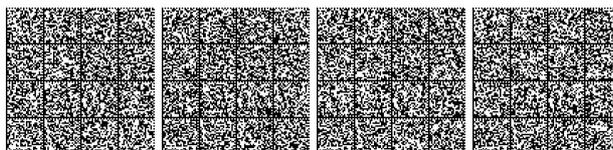
- sanno utilizzare le conoscenze disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie in CLIL relative al proprio ordine di scuola
- sanno gestire la trasposizione didattica delle conoscenze disciplinari in chiave di integrazione tra lingua e contenuti

Ambito metodologico-didattico
- sono in grado di costruire una modalità di lavoro CLIL, per garantire l'integrazione tra lingua e disciplina
- sono in grado di valutare, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL
- sono in grado di condurre autonomamente le lezioni CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate ad apprendere attraverso la lingua straniera
- sono in grado di progettare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.

La seguente Tabella fornisce una descrizione dettagliata del Profilo Linguistico, Disciplinare e Metodologico del Docente di Disciplina non linguistica in lingua straniera al termine del percorso formativo

Ambito linguistico	
ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera	*Scala globale* E' in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di contenuti disciplinari in lingua straniera	*Comprensione di un testo* E' in grado di comprendere in dettaglio testi orali e scritti piuttosto lunghi e complessi, relativi o meno alla sua area disciplinare. *Lavorare su un testo* E' in grado di riassumere e rielaborare testi lunghi e difficili, di vario genere. *Repertorio linguistico* E' in grado di scegliere la formulazione adatta in un vasto repertorio linguistico che gli permette di esprimersi chiaramente e senza doversi limitare in ciò che intende dire, al fine di gestire la complessità epistemologica delle discipline. *Ampiezza del lessico* Ha padronanza di un vasto repertorio lessicale, anche specialistico, nonché di espressioni idiomatiche e colloquiali. *Produzione orale* E' in grado di descrivere ed esporre argomenti complessi in modo chiaro e preciso. *Esposizioni in classe* E' in grado di fare un'esposizione chiara e ben strutturata di un argomento complesso, sviluppando in modo abbastanza esteso i diversi punti di vista. E' in grado di reagire efficacemente a domande e interruzioni.

	Interazione orale E' in grado di esprimersi con chiarezza e con buona padronanza lessicale. E' in grado di prendere parte ad interazioni complesse, anche nell'ambito di discussioni di gruppo. *Coerenza e coesione* E' in grado di realizzare un discorso chiaro, sciolto e ben strutturato, utilizzando schemi organizzativi, connettivi ed espressioni coesive. *Correttezza grammaticale* Mantiene costantemente un livello elevato di correttezza grammaticale. E' in grado di utilizzare la lingua per spiegare, trasmettere informazioni, dare istruzioni, chiarire e verificare la comprensione, valutare i livelli di apprendimento disciplinare e linguistico. E' in grado di utilizzare la lingua per la gestione della classe.
ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera	E' in grado di utilizzare il lessico e le strutture sintattiche e semantiche specifiche della microlingua disciplinare. E' in grado di esprimere, contestualizzandoli, concetti e nozioni specifici della disciplina. E' in grado di utilizzare generi e forme testuali propri della disciplina.
Ambito disciplinare	
è in grado di utilizzare le conoscenze disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola	E' in grado di orientarsi nella normativa nazionale e comunitaria vigente, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti innovativi della didattica utilizzandola come riferimento per la pianificazione e progettazione didattica. E' in grado di utilizzare strumenti e procedure per condurre l'*analisi disciplinare sulla base dei criteri di essenzializzazione, problematizzazione e storicizzazione per* garantire una coerente trasposizione dal sapere esperto al sapere didattico. E' in grado di pianificare e programmare il lavoro didattico attraverso l'organizzazione di percorsi funzionali allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze integrate.
è in grado di trasporre in chiave didattica le conoscenze disciplinari integrando lingua e contenuti	E' in grado di utilizzare l'analisi disciplinare come dispositivo metodologico di progettazione curricolare individuando e collegando gli elementi essenziali della disciplina (conoscenze, abilità, competenze) in modo anche trasversale. E' in grado di pianificare e programmare percorsi didattici disciplinari in lingua straniera, attraverso la individuazione della relazione tra competenze linguistiche, competenze disciplinari e competenze chiave, in funzione della loro integrazione e dei livelli attesi.
Ambito metodologico-didattico	
è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline	E' in grado di definire gli obiettivi che integrano contenuto, lingua straniera e abilità cognitive lavorando in sinergia con l'insegnante di lingua straniera e con il Consiglio di Classe. E' in grado di identificare i contenuti e la lingua ad essi funzionale e di pianificare come introdurli in maniera efficace. E' in grado di pianificare come mantenere il livello richiesto di complessità dei contenuti attraverso la mediazione di un adeguato input linguistico. E' in grado di scegliere metodologie appropriate ed efficaci utilizzate sia nell'apprendimento della LS che delle discipline e di pianificare come implementarle

	riconoscendo la dovuta importanza all'apprendimento esperienziale (alias didattica laboratoriale, didattica per progetti o project work, learning by doing, ecc.) ai sussidi visivi e multimediali, alle metodologie a mediazione sociale. E' in grado di scegliere attività motivanti che promuovono l'apprendimento del contenuto e della LS (BICS - Basic Interpersonal Communicative Skills e CALP Cognitive Academic Language Proficiency) e richiedono l'uso della lingua straniera nelle interazioni. E' in grado di definire gli obiettivi CLIL che devono essere raggiunti alla fine dell'anno scolastico in maniera da rendere evidenti i risultati di apprendimento sia nel contenuto che nella lingua straniera (BICS e CALP). E' in grado di pianificare la valutazione integrata di contenuto e lingua.
è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche	E' in grado di valutare e scegliere materiali e risorse didattiche appropriati dal punto di vista del contenuto, della lingua e delle abilità cognitive e anticipare eventuali problemi e relative soluzioni. E' in grado di adattare e didattizzare i materiali in relazione agli obiettivi previsti e alla complessità linguistica. E' in grado di predisporre i materiali di lavoro in funzione del compito (task-based learning). E' in grado di utilizzare le TIC per creare materiali e facilitare la comprensione dei contenuti. E' in grado di integrare le risorse TIC all'interno delle lezioni per supportare l'apprendimento di lingua e contenuto.
è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera.	E' in grado di utilizzare adeguate procedure metodologiche per facilitare e promuovere la comprensione. E' in grado di guidare lo studente a sviluppare strategie cognitive di comprensione. E' in grado di utilizzare metodologie interattive. E' in grado di sostenere e favorire l'apprendimento del contenuto attraverso la lingua straniera utilizzando un approccio basato sulla ricerca (enquiry-based). E' in grado di organizzare contesti di lavori pertinenti e significativi e di adottare un approccio olistico. E' in grado di sostenere il progresso nell'apprendimento del contenuto attraverso la lingua utilizzando la metodologia del compito. E' in grado di promuovere l'autonomia dello studente nell'utilizzo della lingua per apprendere. E' in grado di promuovere la competenza interculturale offrendo opportunità di riflettere su prospettive culturali diverse.
è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.	E' in grado di utilizzare il quadro normativo di riferimento per elaborare e predisporre efficaci strumenti di verifica e valutazione sommativa e normativa. E' in grado di utilizzare strategie per un' efficace Valutazione-per-l'apprendimento (Assessment for Learning). E' in grado di creare e utilizzare strumenti per valutare attraverso la lingua straniera.

	E' in grado di creare strumenti per valutare il progresso di abilità e competenza nella lingua e nel contenuto. E' in grado di sviluppare strategie per monitorare e registrare il progresso nella lingua e nel contenuto.
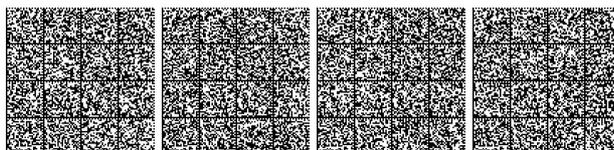
Allegato B ***(articolo5, comma 2)***

Articolazione e tabella dei crediti formativi universitari del corso di perfezionamento CLIL

Attività formative	**Ambito disciplinare**	**Settore scientifico-disciplinare (SSD)**	**CFU**
di base	Fondamenti teorici e metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti. In particolare: a. modalità di acquisizione e apprendimento di una LS b. principi base del CLIL c. progettazione e dimensione metodologico-didattica d. tipologie testuali e lessico specifico e. materiali e sussidi didattici f. valutazione g. ricerca-azione h. utilizzo delle TIC	SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* di tutte le lingue purché vengano attivati insegnamenti di contenuto glottodidattico ** La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di perfezionamento*	Da un minimo di 12 CFU (300 > 100h) a un massimo di 18 CFU (450 >150h)
caratterizzanti	Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL)** da condurre nella lingua prescelta, applicando quanto appreso nelle attività formative di base e in particolare approfondendo i seguenti ambiti: a. tipologie testuali e lessico specifico b. materiali e sussidi didattici c. valutazione d. ricerca-azione e. utilizzo delle TIC	SSD delle discipline da veicolare SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* della lingua scelta ** La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di perfezionamento*	Da un minimo di 24 CFU (600 >200h) a un massimo di 30 CFU (750 > 250h) di cui almeno: 9 CFU SSD della disciplina da veicolare 9 CFU SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* della lingua scelta 6 CFU in copresenza tra SSD della disciplina da veicolare e SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* della lingua scelta

	*** I CFU da acquisire nelle attività caratterizzanti avranno forma primariamente laboratoriale e dovranno portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti.*		
Altre attività - tirocinio CLIL e applicazione TIC - progetto finale	Il tirocinio, oltre ad un congruo numero di ore di presenza in classe, può anche prevedere attività a distanza (ad es. osservazione di lezioni anche dall'estero, discussione di osservazioni fatte in presenza).		18 CFU (450.>150h) di cui: 12 CFU (300 h) tirocinio 6 CFU progetto
		Totale	**60 CFU**

11A16277

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpenti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 2011, prot. n. 7474, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Doina Arpenti è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi 43/A (Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado), e 50/A (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

Visto il certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data 13 agosto 2011 dal Comune di Rubiera;

Accertato che nelle premesse e nel dispositivo del decreto di cui trattasi, risulta erroneamente menzionata la cittadinanza moldava anziché quella italiana;

Vista la documentata richiesta di rettifica avanzata dall'interessata in data 17 novembre 2011;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La cittadinanza moldava della prof.ssa Doina ArpentI indicata per mero errore materiale nelle premesse e nel dispositivo del decreto direttoriale 8 novembre 2011, prot. n. 7474, è rettificata con l'esatta attribuzione all'interessata della cittadinanza italiana.

2. L'art. 2 del dispositivo del decreto di riconoscimento della formazione professionale di cui trattasi è soppresso.

3. Il decreto così rettificato dispiega efficacia dall'8 novembre 2011.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A16183

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira do Amaral Denice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira do Amaral Denice, nata il 20 giugno 1965 a Governador Valadares (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico di «Assistente Social» da novembre 1995 presso la «Universidade Federal di Espirito Santo» a Vitoria;

Considerato che ha documentato la iscrizione al «CRESS - Conselho Regional de Servico Social» di Vitoria dall'anno 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura di Mantova e valido fino al 21 marzo 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Ferreira do Amaral Denice, nata il 20 giugno 1965 a Governador Valadares (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale brasiliano di «Assistente social» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Tale riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana e verterà sulle seguenti materie:

1) Etica e deontologia professionale;

2) Legislazione sociale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, sì riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16028

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasii Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Vasii Alina, nata il 25 marzo 1972 a Sibiu (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/07 di "Asistenta Sociala" rilasciato nel dicembre 2010 dal "Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania" ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali – sezione A" e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
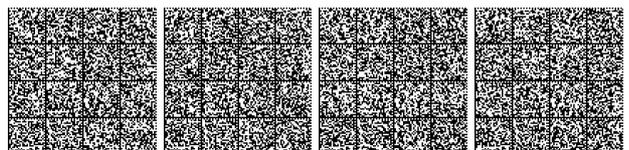
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Licentiat profilul Teologie, specializarea Teologie Ortodoxa - Asistenta sociala" presso la "Universitatea L. Blaga" di Sibiu nel febbraio 1997;

Rilevato che nella Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011 si è espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Vasii è essenzialmente un corso in teologia, e pertanto non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;

Rilevato che detto percorso è adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata è carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessità di applicare delle misure compensative;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Vasii Alina, nata il 25 marzo 1972 a Sibiu (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di "Asistenta Sociala" quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali è respinta.

Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana e verterà sulle seguenti materie: 1) Teoria, Metodi e Tecniche del Servizio sociale, 2) Principi e Fondamenti del Servizio sociale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra indicate.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16184

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Khammo Maya Jebrail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Khammo Maya Jebrail, nata il 13 settembre 1966 a Baghdad (Iraq), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di Biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei "biologi - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 set-

tembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale in "Microbiologia" presso la Università di Al-Mustansiriyah nel giugno 1988;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Washington, detto titolo è abilitante per l'esercizio della professione di Biologo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" e l'iscrizione all'albo nella sezione A per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla sig.ra Khammo Maya Jebrail, nata il 13 settembre 1966 a Baghdad (Iraq), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" – sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi, che è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di Genetica.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale dei biologi domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Security and quality di Ignazzi Cosimina & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 291 del 13 dicembre 2008 con il quale il laboratorio Security and quality di Netti Domenico & C. S.a.s., ubicato in Castellana Grotte (BA), Borgo Scorzone n. 6 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto l'atto notorio del 21 febbraio 2011, repertorio n. 50117, raccolta n. 11745, registrato a Bari il 24 febbraio 2011 al n. 6214, con il quale tra l'altro la denominazione del laboratorio Security and quality di Netti Domenico & C. S.a.s. è variato in Security and quality di Ignazzi Cosimina & C. S.a.s.;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio Security and quality di Ignazzi Cosimina & C. S.a.s. in data 18 novembre 2011;
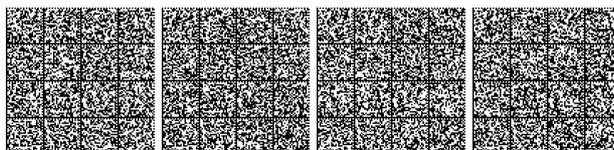
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE

al laboratorio Security and quality di Ignazzi Cosimina & C. S.a.s., ubicato in Castellana Grotte (BA), Borgo Scorzone n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2009 par. 2.3

11A16424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siracusa nel giorno 28 ottobre 2011.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della partecipazione del personale allo sciopero indetto dalla confederazione UIL, l'ufficio provinciale di Siracusa nel giorno 28 ottobre 2011 non ha potuto svolgere i servizi di pubblicità immobiliare.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 novembre 2011

p. Il direttore regionale: MICILUZZO

11A16399

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Metvix». (Determinazione n. 2786/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 27 febbraio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2006, n. 54, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Metvix»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back di tutti gli sfondamenti di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo 7 marzo 2008-6 marzo 2010, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto METVIX, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone n. 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta:GALDERMA ITALIA S.P.A

Specialità medicinale: METVIX

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 1.143	€ 571
Calabria	€ 533	€ 266
Campania	€ 1.335	€ 667
Emilia Romagna	€ 4.659	€ 2.330
Friuli V. Giulia	€ 793	€ 397
Lazio	€ 816	€ 408
Liguria	€ 264	€ 132
Lombardia	€ 15.222	€ 7.611
Marche	€ 1.325	€ 662
Piemonte	€ 2.405	€ 1.203
Pr. Aut. Bolzano	€ 787	€ 393
Pr. Aut. Trento	€ 296	€ 148
Puglia	€ 1.998	€ 999
Sardegna	€ 801	€ 400
Sicilia	€ 1.103	€ 552
Toscana	€ 1.065	€ 532
Umbria	€ 856	€ 428
Valle d'Aosta	€ 566	€ 283
Veneto	€ 7.184	€ 3.592
Italia	€ 43.151	€ 21.575

11A16400

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 2011.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità adozione degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2 che disciplina la riforma degli statuti delle università;

Visto il decreto rettorale 17 febbraio 2011, n. 330, di istituzione della commissione per la revisione dello statuto, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 giugno 2011 e relativi allegati, relativa alla formulazione del parere favorevole con alcuni emendamenti al nuovo testo statutario predisposto dalla commissione per la revisione dello statuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Vista la deliberazione del senato accademico del 21 giugno 2011 e relativi allegati, di approvazione, a maggioranza semplice, del nuovo Statuto predisposto dalla commissione di Ateneo come emendato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 giugno 2011;

Visto il parere dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso in data 19 luglio 2011, relativo alle maggioranze necessarie all'adozione del testo statutario, con il quale l'ufficio stesso sosteneva come il carattere innovativo della procedura delineata dall'art. 2, comma 5, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e la stessa collocazione di tale disposizione nell'ambito di una norma con la quale si procede ad una riorganizzazione complessiva degli organi e dell'articolazione interna delle università, renderebbero non ragionevolmente configurabile un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, ormai superata.

Vista la nota rettorale del 20 luglio 2011, prot. n. 29800, di trasmissione dello statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i rilievi di legittimità e di merito formulati da parte del tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010 e trasmessi in data 10 ottobre 2011 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Tenuto conto che, in via preliminare, il citato tavolo tecnico ha rilevato, con riferimento alle maggioranze necessarie per l'adozione dello statuto, l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, precisando che «se anche alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento universitario non tutte le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 sono allo stato applicabili, resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 6, commi 9 e seguenti della stessa legge, in merito all'indicazione delle maggioranze necessarie per la deliberazione dello statuto (e dei regolamenti di ateneo) e per il superamento dei rilievi ministeriali, alla facoltà del Ministero di proporre ricorso giurisdizionale, nonché alla pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale*» e che, pertanto, il Ministero, nella medesima nota, ha richiesto all'Ateneo di Verona di «procedere all'adozione del nuovo statuto con riferimento alle maggioranze sopra indicate» e lo ha invitato «a perfezionare l'approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010, entro la data del 30 ottobre 2011»;

Vista la nota del Ministero del 17 ottobre 2011, con la quale si precisava che «tale perfezionamento va inteso a convalida del testo già inviato al Ministero»;

Vista la deliberazione del senato accademico del 28 ottobre 2011, adottata con la prevista maggioranza assoluta dei componenti, di convalida della propria deliberazione del 21 giugno 2011;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 14 novembre 2011 in merito all'esame dei rilievi ministeriali e alla formulazione del relativo parere;

Vista la deliberazione del senato accademico del 15 novembre 2011 assunta in ordine ai rilievi ministeriali;

Preso atto che, relativamente al rilievo di merito in ordine all'art. 32 dello statuto, formulato da parte del tavolo tecnico ministeriale, che recita «La costituzione della consulta dei direttori è in contrasto con il principio di semplificazione dell'organizzazione degli atenei di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010», la deliberazione del consiglio di amministrazione del 14 novembre 2011 non ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria al non accoglimento del predetto rilievo, a differenza di quella del senato accademico del 15 novembre 2011, che aveva deliberato con la maggioranza prevista dalla legge;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tale disposizione, segnatamente l'art. 32 «La consulta dei direttori di Dipartimento», non può essere emanata;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 9 dicembre 2011

Il rettore: MAZZUCCO

ALLEGATO
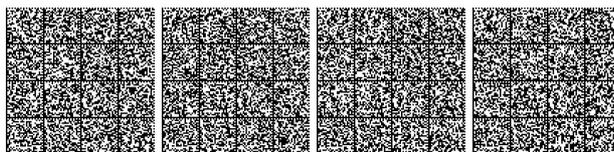
STATUTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità, autonomia e libertà dell'Università
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Attuazione delle finalità
Art. 4 - Attività scientifica
Art. 5 - Attività didattica
Art. 6 - Diritto allo studio
Art. 7 - Altre attività formative e culturali
Art. 8 - Rapporti con il territorio
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Qualità della vita universitaria
Art. 11 - Informazione e comunicazione

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 12 - Organi di Ateneo
Art. 13 - Il Rettore
Art. 14 - Elezione del Rettore
Art. 15 - Pro Rettori e Delegati
Art. 16 - Il Senato Accademico
Art. 17 - Convocazione e deliberazioni
Art. 18 - Funzioni del Senato Accademico
Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 20 - Convocazione e deliberazioni
Art. 21 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 22 - Il Direttore Generale
Art. 23 - Nucleo di Valutazione
Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 25 - Il Consiglio degli Studenti

TITOLO III
ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 26 - Articolazione interna dell'Ateneo
Art. 27 - I Dipartimenti
Art. 28 - Organi del Dipartimento
Art. 29 - Il Direttore di Dipartimento
Art. 30 - Il Consiglio di Dipartimento
Art. 31 - La Giunta di Dipartimento
Art. 32 - Strutture di Raccordo
Art. 33 - Il Presidente della Struttura di Raccordo
Art. 34 - Il Consiglio della Struttura di Raccordo
Art. 35 - I Collegi Didattici
Art. 36 - Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia
Art. 37 - Le Commissioni Paritetiche
Art. 38 - Corsi e Scuole di Dottorato
Art. 39 - Scuole di Specializzazione
Art. 40 - Centri interdipartimentali di ricerca
Art. 41 - Centri di servizio
Art. 42 - Sistema Bibliotecario di Ateneo
Art. 43 - Centro Linguistico di Ateneo
Art. 44 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Art. 45 - Collegio di disciplina

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 46 - Criteri generali
Art. 47 - Partecipazione ad organismi privati
Art. 48 - Rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale

TITOLO V
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 49 – Principi generali dell'azione amministrativa
Art. 50 - Organizzazione delle strutture
Art. 51 - Amministrazione centrale
Art. 52 - Strutture di ricerca, di didattica e di servizio
Art. 53 - Dirigenti
Art. 54 - Personale tecnico amministrativo

TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 55 - Revisione dello Statuto
Art. 56 - Regolamenti di Ateneo
Art. 57 - Il Regolamento Generale
Art. 58 - Il Regolamento Didattico
Art. 59 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la Contabilità
Art. 60 - Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche
Art. 61 - Codice Etico

TITOLO VII
NORME GENERALI

Art. 62 - Decorrenza anno accademico
Art. 63 - Cessazione anticipata degli organi monocratici
Art. 64 - Disposizioni generali sugli organi dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e scientifiche
Art. 65 - Incompatibilità
Art. 66 - Equiparazioni
Art. 67 - Limiti numerici
Art. 68 - Macroaree
Art. 69 - Entrata in vigore

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 70 - Assetto dipartimentale dell'Ateneo
Art. 71 - Disciplina transitoria degli Organi elettivi
Art. 72 - Norme regolamentari

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della *Magna Charta* delle Università Europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2
Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Etico di cui all'articolo 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.
Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3
Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale, organizzando appositi uffici e destinando specifiche risorse;

b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;
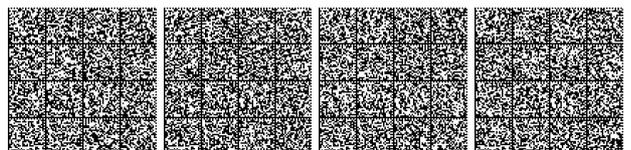
c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;
d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;
e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;
f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti ad assicurare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;
g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;
h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;
i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'ateneo.

Art. 4
Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. L'Università definisce, nei propri documenti strategici e programmatori, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali, nonché la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.

3. L'Università sviluppa specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione dei risultati della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei Corsi di Dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, oltre alla relazione periodica del Nucleo di Valutazione.

4. Le attività di ricerca sono sottoposte ad una valutazione periodica anche ad opera di esperti esterni. I risultati della valutazione periodica sono ritenuti necessari per la determinazione del finanziamento delle strutture e ai fini dell'applicazione dei meccanismi premiali nella retribuzione, compatibilmente con quanto stabilito dalla legislazione nazionale e dai regolamenti di Ateneo.
5. L'Università incentiva ogni attività di ricerca o pubblicazione scientifica positivamente valutata, anche per quanto riguarda gli studenti di dottorato e gli assegnisti di ricerca.

6. L'Università incentiva le attività capaci di generare risultati oggetto di proprietà industriale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.

Art. 5
Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:
- *a)* metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;
- *b)* servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
- *c)* idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;
- *d)* adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;
- *e)* la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6
Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e centri di servizio per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7
Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:
- *a)* istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;
- *b)* organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;
- *c)* partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;
- *d)* promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8
Rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9
Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria.

Art. 10
Qualità della vita universitaria

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11
Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente Statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 12
Organi di Ateneo

1. Sono Organi centrali dell'Ateneo:
   a. Il Rettore;
   b. il Senato Accademico;
   c. Il Consiglio di Amministrazione;
   d. il Direttore Generale;
   e. il Nucleo di Valutazione;
   f. il Collegio dei Revisori dei conti;
   g. il Consiglio degli studenti.

Art. 13
Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princıpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
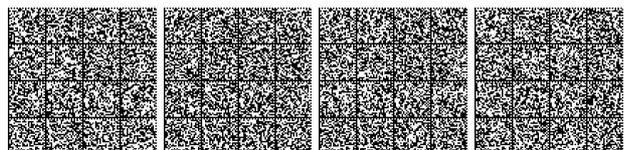
2. Al Rettore, in particolare, spetta di:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;
b) proporre al Consiglio di Amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale;
c) proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i nomi dei componenti del Nucleo di Valutazione;
g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza e correttezza dell'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Ateneo;
h) impartire direttive per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo, per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime e per l'individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità;
i) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;
j) assicurare l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo;
k) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 45 del presente Statuto;
l) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, identificando come datori di lavoro i responsabili organizzativi delle singole strutture o di raggruppamenti di strutture omogenee dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che esercitino effettivamente i relativi poteri decisionali e di spesa;
m) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Direttore Generale.

Art. 14
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Strutture di raccordo di cui all'art. 32, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è disposta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la prima votazione e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'Ufficio, la convocazione deve aver luogo entro i novanta giorni successivi alla cessazione.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

5. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

6. Gli eventuali resti sono arrotondati per difetto.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Decano e successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano fino alla nomina del nuovo Rettore.

10. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il Rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
Pro Rettore e Delegati

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari e straordinari.

2. Il Pro Rettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Pro Rettore Vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di un numero massimo di 10 Delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato.

4. Ai Delegati del Rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 16
Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è costituito:
   a) dal Rettore, che lo presiede;
   b) da sei Direttori di Dipartimento, di cui quattro eletti rispettivamente dal corpo docente afferente a ciascuna delle seguenti quattro macro aree scientifico-disciplinari:
      – scienze giuridiche ed economiche;
      – scienze umane;
      – scienze della vita e della salute;
      – scienze e ingegneria;
   e due eletti rispettivamente dal corpo docente afferente alle due macro aree scientifico-disciplinari che, al momento dell'indizione delle votazioni, risultino prevalenti in termini di organico del personale docente;

c) da tre rappresentanti del personale docente (uno per i professori ordinari, uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;
d) da quattro rappresentanti del personale T/A;
e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il Senato Accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle Commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al Senato. Il Senato Accademico può chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le Commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al Senato Accademico.

3. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.
Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al Senato Accademico.

4. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore, il Direttore Generale e il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Art. 17
Convocazione e deliberazioni

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il Senato Accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del Senato Accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza si tiene conto anche dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

4. I componenti del Senato Accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18
Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al Senato Accademico è attribuita la competenza di:
a) formulare proposte e fornire pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
b) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;
c) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;
d) formulare al Consiglio di Amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;
e) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e Strutture di Raccordo di cui all'art. 32;
f) designare i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
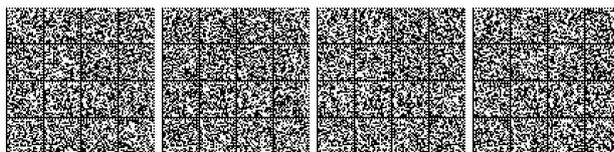
g) esprimere parere sui nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione;
h) designare i docenti chiamati a far parte del Collegio di Disciplina di cui all'art. 45;
i) approvare, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche allo Statuto;
j) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Quadro sul funzionamento dei Dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di Raccordo;
k) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina;
l) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture di raccordo;
m) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
n) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
o) formulare proposte e fornire pareri in ordine all'istituzione dei servizi di interesse dei dipendenti dell'Ateneo a norma dell'art. 21 del D.P.R. 3/8/90 n. 319 e nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 537/93;
p) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 5 del precedente art. 14;
q) esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal Rettore;
r) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato designa i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il Senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal Rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il Senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del Senato Accademico dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie.

Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da cinque componenti interni all'Ateneo;
c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale.
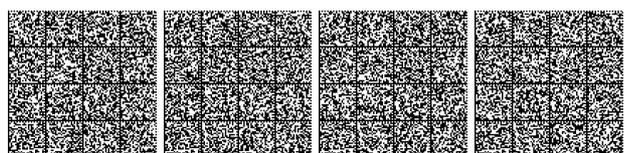
I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal Senato Accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 18, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli Studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

Art. 20
Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza si tiene conto anche dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

4. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 21
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo relativamente alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
- *a)* definire, previo parere del Senato Accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;
- *b)* esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera j);
- *c)* approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo e curarne la trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *d)* approvare, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo e curarne la trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;
- *e)* approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo;
- *f)* deliberare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti e strutture di raccordo;
- *g)* approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e comma 2, nonché dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- *h)* approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
- *i)* approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi;

j) approvare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati;
k) approvare la locazione di beni immobili e mobili registrati;
l) approvare le donazioni, i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, le convenzioni e gli accordi comunque denominati che comportino una spesa superiore ad una soglia determinata dallo stesso Consiglio;
m) approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione a società di capitali per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
n) approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione;
o) conferire, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
p) designare, su proposta del Rettore, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
q) relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 45, irrogare le sanzioni disciplinari al personale docente;
r) approvare, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle tasse ed alle contribuzioni a carico degli studenti;
s) designare, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, i nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione;
t) approvare il modello organizzativo del personale TA su proposta del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera q), decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile prevista dal presente Statuto, stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli Organi Accademici.

5. Il Consiglio di Amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 22
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il Direttore Generale, inoltre, cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati dal Rettore e dagli Organi di governo, affidandone la gestione ai Dirigenti; svolge, in quanto compatibili, i compiti di cui all'articolo 16 del D.lgs. 165/2001 ed, in particolare:
a) definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire, attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;
b) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
c) cura l'attuazione della gestione complessiva dell'amministrazione centrale, adottando, in conformità al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i relativi atti e provvedimenti amministrativi e sottoscrivendo i contratti che non rientrano nella competenza del Rettore;
d) propone l'adozione nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs 165/2001;
e) richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'Amministrazione statale e risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza;
f) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e all'ordinaria gestione dell'attività la cui competenza non sia delegata ai Dirigenti o riservata dallo Statuto ad altri organi;

g) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali;
h) approva le donazioni, i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, le convenzioni e gli accordi comunque denominati che comportino una spesa non superiore ad una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 23
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico – amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il Nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il Nucleo di Valutazione:
a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) esercita, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

4. Il Nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.
I componenti del Nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico. Il coordinatore del Nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. I curricula dei componenti il Nucleo di valutazione sono pubblici e resi accessibili sul sito internet dell'Università.

5. Il Nucleo elabora annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo, che presenta agli organi di governo dell'Università.

6. Il Nucleo si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

7. Per l'esercizio dei suoi compiti il Nucleo ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza. Tramite strumenti idonei acquisisce le valutazioni e le segnalazioni dei destinatari delle attività dell'Ateneo e le opinioni degli studenti frequentanti sull'attività didattica e sui servizi resi, garantendone l'anonimato.

8. Gli atti e le valutazioni del Nucleo sono pubblici e l'Ateneo ne assicura la diffusione.

9. Un regolamento interno, emanato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico, ne disciplina il funzionamento.

Art. 24
Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:
- *a)* un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- *b)* un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *c)* un componente effettivo ed uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 25
Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'Organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:
- *a)* esprime il proprio parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, in tema di diritto allo studio e normativa studentesca in genere, nonché sulle proposte in materia di:
  - piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
  - organizzazione delle attività didattiche;
  - organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari;
  - attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio;
  - attuazione del diritto allo studio e le politiche di valorizzazione del merito;
  - contribuzione studentesca;
  - mobilità internazionale;
  - azioni di sostegno post-laurea.

b) presenta al Senato Accademico – che deve pronunziarsi in merito con delibera motivata – proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sulle materie di cui alla precedente lettera a);

c) adotta, con l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del Consiglio degli Studenti, gli Organi di Governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il Consiglio degli Studenti, costituito da un massimo di 35 membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione.

b) da un rappresentante per ciascun Dipartimento eletto nell'ambito degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale gestiti dagli stessi: tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila;

c) da uno studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale coordinati da ciascuna struttura di raccordo; tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila;

d) da quattro studenti iscritti ai Corsi di Dottorato.

5. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

6. Il mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

7. Il Consiglio degli Studenti può designare, previo parere della maggioranza assoluta dei suoi componenti, studenti esterni ad esso come rappresentanti nelle sue Commissioni.

8. Il Consiglio degli Studenti può accedere, nel rispetto della vigente normativa, a tutti i dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esso attribuiti.

9. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Spetta infine al Consiglio degli Studenti ogni altra funzione prevista dalle norme dell'Ordinamento universitario, del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO III
ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 26
Articolazione interna dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento.

2. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.

3. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.
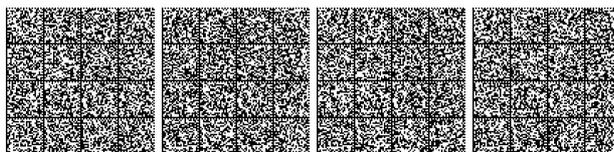
4. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010, nonché nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di uno o più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di Strutture di raccordo, con le funzioni previste dal successivo art. 34, comma 2, del presente Statuto.

6. Per il coordinamento e la gestione delle attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché affini dal punto di vista scientifico-culturale, alla cui realizzazione contribuiscono per la maggior parte docenti afferenti allo stesso Dipartimento, possono essere istituiti, nell'ambito del Dipartimento, uno o più Collegi Didattici cui affidare i compiti previsti dal successivo art. 35, del presente Statuto.

7. Ciascun Dipartimento può partecipare ad una o più Strutture di Raccordo secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca.

9. Alle strutture di cui al comma 8 del presente articolo può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010, nonché nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 27
I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori di ruolo, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.

3. I Dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento Quadro sul funzionamento dei Dipartimenti.

4. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 28
Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
- *a)* il Direttore;
- *b)* il Consiglio;
- *c)* la Giunta.
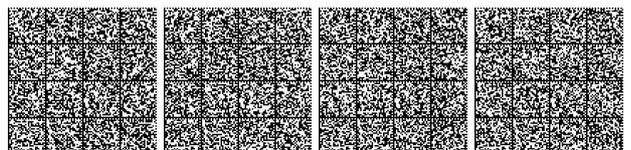
Art. 29
Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove le attività, presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo in possesso di un alto e documentato profilo scientifico afferenti al Dipartimento da un corpo elettorale costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.

5. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. Qualora sia eletto Direttore un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

6. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo, il Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il Direttore vicario è nominato con Decreto del Rettore.
8. Il Direttore di Dipartimento, in particolare:
- *a)* predispone il bilancio di previsione del Dipartimento, delle eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché del conto consuntivo;
- *b)* promuove le attività del Dipartimento, in collaborazione con la Giunta e secondo le direttive del Consiglio;
- *c)* vigila sul rispetto, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- *d)* mantiene i rapporti con gli Organi dell'Ateneo;
- *e)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

9. Per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Direttore si avvale del Segretario di Dipartimento. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale al personale amministrativo che sia in possesso dei requisiti richiesti.

10. In caso di necessità ed urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva.

11. Al Direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30
Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, dal Segretario di Dipartimento, con funzioni di verbalizzazione, da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento.
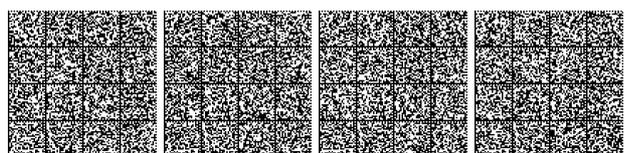
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione e degli scambi culturali con altri Dipartimenti di altri Atenei.

3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

a) sovraintende alla programmazione e coordinamento della attività di ricerca e di didattica, nonché alla funzione di servizio e collegamento con il territorio;
b) predispone ed approva i piani di sviluppo del Dipartimento in linea con il piano di sviluppo dell'Ateneo, in ordine al quale può formulare specifiche proposte;
c) propone il piano dell'offerta formativa predisposto dai collegi didattici interni al Dipartimento;
d) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio attivati;
e) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei corsi di studio attivati rivolta verso l'esterno;
f) esprime il parere sul piano dell'offerta formativa proposto dalla Struttura di Raccordo, ove esistente;
g) propone l'istituzione della Struttura di Raccordo;
h) approva il bilancio di previsione, le eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché il conto consuntivo;
i) delibera, sulla base di criteri generali preventivamente definiti, la ripartizione e l'utilizzazione dei fondi, nonché la gestione delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
j) approva i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i contratti, le convenzioni comunque denominati che comportino una spesa superiore alla soglia all'uopo indicata dal Consiglio di Amministrazione;
k) definisce, sulla base delle risorse disponibili, dei programmi di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori e formula le relative proposte al Senato e Consiglio di Amministrazione;
l) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
m) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo;
n) conferisce i contratti di docenza di cui all'art. 23 della legge 240/2010, su proposta del Consiglio della Struttura di Raccordo, ove esistente;
o) esprime il parere sui congedi per ragioni di studio e di ricerca;
p) approva le relazioni sull'attività scientifica e di didattica dei docenti;
q) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e delle attività di ricerca;
r) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto.

4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative alle lettere l) ed o) del comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche funzioni.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto e del Regolamento quadro sul funzionamento dei Dipartimenti.

Art. 31
La Giunta di Dipartimento

1. La composizione della Giunta di Dipartimento è disciplinata dal Regolamento quadro dei Dipartimenti. Di essa fanno parte il Direttore, che la convoca e la presiede, il Direttore Vicario, un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico – amministrativo
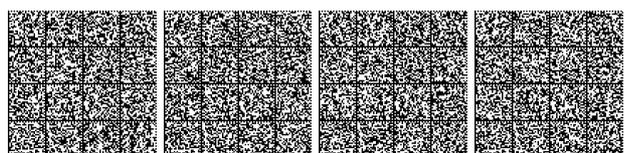
presente in Consiglio di Dipartimento. Il Segretario di Dipartimento partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di funzionamento e di elezione dei membri elettivi della Giunta sono disciplinate nel Regolamento Quadro dei Dipartimenti.

3. La Giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:
a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
b) approva contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, convenzioni ed accordi comunque denominati che comportino una spesa inferiore al limite all'uopo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Giunta svolge, inoltre, le funzioni che le sono specificatamente delegate dal Consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 32
Strutture di Raccordo

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 26, comma 5, del presente Statuto, più Dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di Strutture di Raccordo.

2. L'istituzione delle Strutture di Raccordo è proposta dai Consigli dei Dipartimenti interessati ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Senato Accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a dodici, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 240/2010.

3. Sono Organi delle Strutture di Raccordo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) i Collegi Didattici.

Art. 33
Il Presidente della Struttura di Raccordo

1. Il Presidente della Struttura di Raccordo convoca e presiede il Consiglio della Struttura di Raccordo e ne rende esecutive le deliberazioni. In conformità alle norme sull'ordinamento universitario, il Presidente ha il compito di sovraintendere alle attività didattiche che fanno capo alla Struttura e di curare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della stessa.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio della Struttura di Raccordo tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano Direttori di Dipartimento. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore.

3. Il Presidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Qualora sia eletto Presidente un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

5. Il Presidente designa, fra i professori di ruolo, il Presidente Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente Vicario è nominato con Decreto del Rettore.

6. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Presidente e per la designazione del Presidente Vicario, oltre a quanto stabilito dal comma 3, sono disciplinate dal procedimento definito nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 34
Il Consiglio della Struttura di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
c) dai Presidenti dei Collegi Didattici nei limiti fissati dal Regolamento Generale di Ateneo;
d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il Consiglio delle Strutture di Raccordo esercita le seguenti attribuzioni:
a) propone ai Dipartimenti interessati il piano dell'offerta formativa da trasmettere, per la formulazione del relativo parere, al Senato Accademico;
b) assicura per i Corsi di Studio da esso coordinati, attraverso intese, la docenza proveniente dai Dipartimenti non afferenti alla Struttura di Raccordo;
c) cura la programmazione, se necessario anche su base triennale, la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati in cooperazione tra più Dipartimenti;
d) delibera l'istituzione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio;
e) organizza gli spazi e i tempi dell'attività didattica;
f) propone ai Dipartimenti interessati l'attivazione, sulla base di documentate esigenze didattiche, di contratti di docenza da affidare ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010;
g) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature e personale T/A ritenuti indispensabili per un migliore e più efficace svolgimento delle attività didattiche e formative;
h) formula le proposte relative all'attivazione o alla soppressione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni;
i) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della L. 240/2010;
j) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio e successivamente predispone una relazione da sottoporre ai Consigli dei Dipartimenti interessati;
k) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei corsi di studio attivati rivolta verso l'esterno;
l) coordina le attività specifiche di un corso di studio che implicano gestione di fondi dedicati (tirocinio).

3. La partecipazione al Consiglio della Struttura di Raccordo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 35
I Collegi Didattici

1. Il Collegio Didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il Collegio Didattico può essere istituito autonomamente all'interno del Dipartimento o di una Struttura di Raccordo.

3. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio e da una rappresentanza degli studenti definita dal Regolamento Generale di Ateneo.
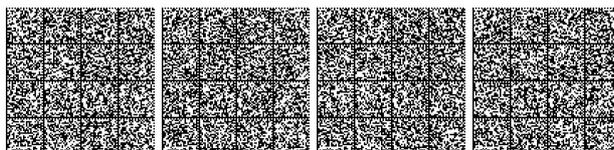
4. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente eletto, nel proprio seno, dai componenti il Collegio stesso.

5. Il Collegio Didattico esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti;
b) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di Studio.

Art. 36
Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:
a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;
b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;
e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attività Integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.

2. Al Consiglio della Struttura di Raccordo, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 34, comma 2, spettano le seguenti funzioni:
a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Struttura di Raccordo, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
b) formulare proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
c) esprimere parere obbligatorio da inviare a Rettore sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
d) esprimere parere obbligatorio su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, prevede:
a) il Presidente;
b) i Direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;
c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo;
d) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
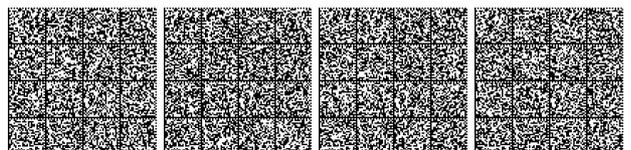
g) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
h) una rappresentanza dei Presidenti dei collegi didattici degli altri corsi di laurea afferenti alla Struttura, selezionati in base alla numerosità degli iscritti fino ad un massimo di tre;
i) un Professore Associato e un Ricercatore per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Struttura.

Art. 37
Le Commissioni Paritetiche

1. Presso ogni Struttura di Raccordo è istituita una Commissione Paritetica docenti – studenti, quale osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che la Struttura è chiamata a coordinare.

2. La Commissione Paritetica, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
a) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'offerta formativa e sulla qualità della didattica;
b) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'attività di servizio agli studenti assicurata da professori e ricercatori;
c) definisce i criteri per la valutazione dei risultati delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) formula pareri sulla attivazione e soppressione di corsi di studio.

3. La Commissione Paritetica è istituita dal Consiglio della Struttura di Raccordo ed è composta da un uguale numero di docenti e studenti designati, dal Consiglio stesso tra i propri componenti. Al momento dell'istituzione il Consiglio attribuisce ad uno dei docenti designati le funzioni di Presidente della Commissione, con il compito di convocare e coordinare i lavori della stessa.

4. La Commissione Paritetica elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione al Consiglio della Strutture di Raccordo, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

5. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 38
Corsi e Scuole di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato sono costituiti, su proposta dei Dipartimenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione.

2. I Corsi di Dottorato sono gestiti all'interno delle Scuole di Dottorato che possono essere costituite dal Consiglio di Amministrazione anche a livello interateneo, nazionale e internazionale. Le Scuole di Dottorato hanno sede amministrativa presso un Dipartimento. I Dipartimenti di afferenza della scuola di dottorato sono responsabili per l'organizzazione degli spazi da attribuirsi alla didattica dottorale e per l'assegnazione di postazioni di lavoro ai dottorandi e al personale di ricerca afferente al dottorato stesso.

3. La struttura ed il funzionamento delle Scuole di Dottorato è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art. 39
Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
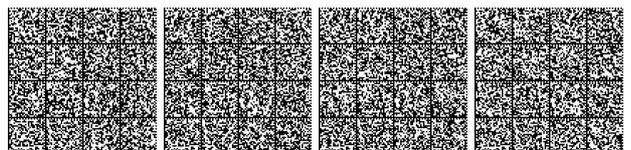
2. Le Scuole di Specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del Senato Accademico e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:
a) il Consiglio;
b) il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un Direttore, eletto dal Consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 40
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività, sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche e le proposte di riallocazione dell'organico.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Ai Centri Interdipartimentali di ricerca è attribuita autonomia amministrativa **e** finanziaria, nei limiti e nelle forme indicate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 41
Centri di servizio

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. La proposta per la costituzione di un Centro di servizio di Ateneo e/o interdipartimentale ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche e le proposte di riallocazione dell'organico.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Ai Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali è attribuita autonomia amministrativa **e** finanziaria, nei limiti e nelle forme indicate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 42
Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi
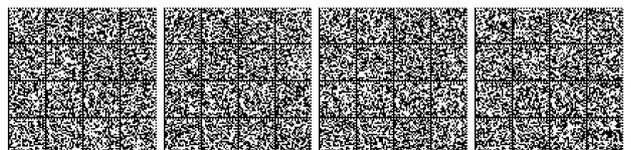
ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative on line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell'ambito del quale operano, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le Biblioteche centrali quali centri autonomi di responsabilità amministrativa e finanziaria.

Art. 43
Centro Linguistico di Ateneo

1. E' istituito il Centro Linguistico di Ateneo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il Centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

2. Il Centro Linguistico di Ateneo è centro autonomo di responsabilità amministrativa cui è riconosciuta autonomia amministrativa e finanziaria, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità.

Art. 44
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni

1. Presso l'Università è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea.
Il Comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto.

3. Il Comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal Rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal Consiglio degli studenti. Il Delegato del Rettore per le pari opportunità partecipa ai lavori del Comitato.
Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti nominati dal Rettore. Il Presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per più di due mandati.

6. Il Comitato Unico di Garanzia adotta a maggioranza dei suoi componenti un Regolamento per il proprio funzionamento.

7. La partecipazione al Comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
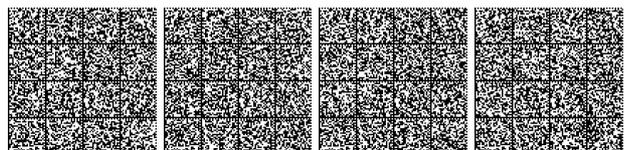
Art. 45
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere da adottare.

2. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti del Collegio, designati dal Senato Accademico, sono nominati dal Rettore, rimangono in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

5. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.
6. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 46
Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente Statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica.
A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.
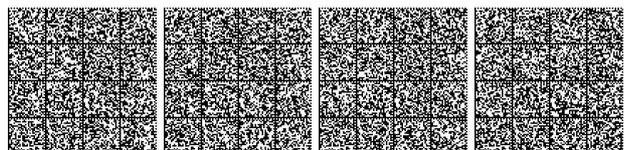
Art. 47
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 46, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del Rettore, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l'Università predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia e le Amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.
2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.
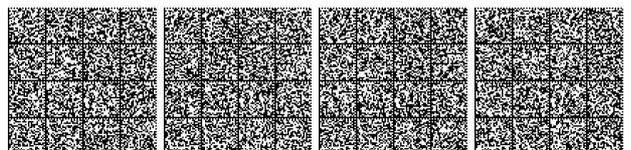
TITOLO V
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 49
Principi Generali dell'azione amministrativa

1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il principio della programmazione, della trasparenza, del controllo e della valorizzazione del merito, anche attraverso la verifica dell'efficacia e della economicità della propria azione, avvalendosi del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo e ne promuove la crescita professionale. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 50
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative avviene sulla base di atti organizzativi, adottati dal Direttore Generale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per ciascuna articolazione organizzativa dovranno essere individuate le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente e tecnico amministrativo.

Art. 51
Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Università.

2. Il Direttore Generale è direttamente responsabile della gestione dell'Amministrazione Centrale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, lettera c) del presente Statuto.

3. L'organizzazione delle strutture amministrative centrali viene definita dal Direttore Generale in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale.

Art. 52
Strutture decentrate

1. Le Strutture di Ricerca, di Didattica e di Servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato.

2. I Direttori delle Strutture di Ricerca, di Didattica e di Servizio sono direttamente responsabili della complessiva gestione della relativa struttura e, unitamente al Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile.

3. La gestione amministrativo-contabile é affidata ad un Segretario Amministrativo individuato dal Direttore Generale, fra il personale tecnico amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalità. Il Segretario Amministrativo agisce in conformità agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Direttore e dal Consiglio della struttura stessa.

4. Le modalità di impiego del personale tecnico amministrativo in servizio presso le Strutture Periferiche non dipendenti direttamente dall'Amministrazione Centrale, sono determinate dal Direttore della struttura, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio.

Art. 53
Dirigenti

1. Agli uffici di livello dirigenziale, individuati dal Direttore Generale, sono preposti, con posizione di vertice, i Dirigenti, di ruolo e con incarico a tempo determinato.

2. Il Direttore Generale, in considerazione degli indirizzi strategici e dei documenti programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione, assegna annualmente gli obiettivi individuali ed organizzativi che i Dirigenti devono perseguire, applicando, ove possibile, il criterio di rotazione degli incarichi.

3. Ai Dirigenti spetta la gestione delle strutture amministrative cui sono stati preposti e del relativo personale, al fine di conseguire gli obiettivi individuali ed organizzativi assegnati. In particolare:
a) organizzano, d'intesa con il Direttore Generale, le risorse a loro disposizione;
b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
c) adottano gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti adottati dagli Organi di Ateneo;
d) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.

4. I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti e sono annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati.

Art. 54
Personale tecnico amministrativo

1. L'Università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità individuali, per una efficiente ed efficace azione amministrativa.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:
a) predispone il programma del fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
b) assicura il diritto allo studio e un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
c) adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'Amministrazione;
d) premia le competenze e le capacità del proprio personale mediante la valorizzazione del merito.

3. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Università, ove previsto dal presente Statuto e dalla legge.

4. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.

5. L'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo avviene secondo le norme di legge.

TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 55
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore o di almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modifiche allo Statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 56
Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono:
- *a)* il Regolamento Generale di Ateneo;
- *b)* il Regolamento Didattico;
- *c)* il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I Regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del Regolamento Generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 57
Il Regolamento Generale

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli Organi.

2. Il Regolamento Generale è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 58
Il Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo viene deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le norme del presente Statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il Regolamento Didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 59
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
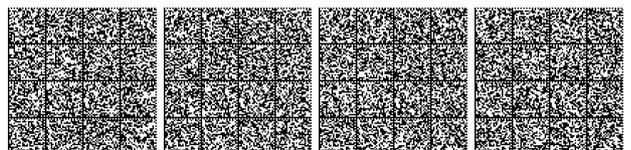
2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 60
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di appositi regolamenti quadro approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con Decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può chiedere il riesame del Regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

Art. 61
Codice Etico

1. L'Università si dota di un Codice Etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.

3. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:
- *a)* richiamo riservato;
- *b)* richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;
- *c)* sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

TITOLO VII
NORME GENERALI

Art. 62
Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.
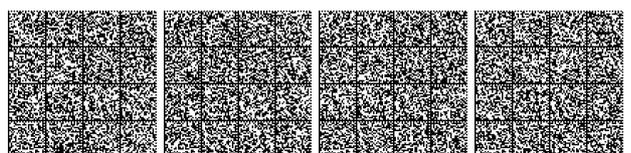
Art. 63
Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore, il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Struttura di Raccordo assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 64
Disposizioni generali sugli Organi dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e scientifiche

1. In mancanza di diverse disposizioni legislative o statutarie, il regime degli Organi e i relativi Regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai seguenti principi:
a) qualora vi sia un ritardo superiore ai venti giorni nella designazione o elezione di componenti, l'Organo collegiale è validamente costituito qualora siano stati designati o eletti almeno due terzi dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;
c) le dimissioni devono essere presentate al presidente del relativo organo collegiale o, nel caso questi rivesta detta carica, al Rettore ed hanno effetto immediato con decorrenza dalla data della consegna;
d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica;
e) l'o.d.g. è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'o.d.g.: la richiesta di inserire uno o più punti all'o.d.g.. deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il collegio;
f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
g) ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'Organo non si computano coloro i quali abbiamo giustificato la loro assenza;
h) alle sedute degli Organi collegiali partecipano gli aventi diritto e, ove ritenuto opportuno, sono ammessi degli uditori: le sedute, esclusi i punti all'o.d.g. riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;
i) ove non diversamente previsto o stabilito dalla relativa richiesta, i pareri vanno resi entro trenta giorni; decorso inutilmente detto termine il parere si ritiene acquisito come favorevole.

Art. 65
Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: Presidente di Struttura di Raccordo, Presidente di Collegio Didattico, Direttore di Scuola di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione.

2. E', altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di:
   a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
   b) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
   c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

6. Salvo casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Rettore, è fatto divieto di cumulare più cariche accademiche.

Art. 66
Equiparazioni

1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:
   - "docenti": gli ordinari, anche fuori ruolo, gli straordinari, gli associati, anche fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
   - "professori": gli ordinari, anche fuori ruolo, gli straordinari, gli associati, anche fuori ruolo, e gli incaricati stabilizzati;
   - "professori ordinari": anche gli straordinari ed i fuori ruolo;
   - "professori associati": anche i non confermati ed i fuori ruolo;
   - "ricercatori", anche i ricercatori non confermati, i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli incaricati non stabilizzati;
   - "personale tecnico e amministrativo", tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.
2. Ai fini dello Statuto, ove non diversamente previsto, con il termine "anno" si intende "anno accademico".

Art. 67
Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 68
Macroaree

1. Le Macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello Statuto. Il suo eventuale aggiornamento può avvenire con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
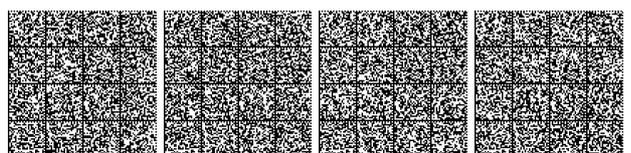
Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70
Assetto dipartimentale dell'Ateneo

1. Alla luce dell'evolvere della normativa sulla revisione dei settori scientifico - disciplinari e concorsuali previsto dall'art. 15 comma 1 della L. 240/2010, si procederà alla verifica dell'assetto dipartimentale in coerenza con il presente Statuto.

Art. 71
Disciplina transitoria degli Organi elettivi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato di Rettore, Consigliere di Amministrazione e componente del Senato Accademico, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

Art. 72
Norme regolamentari

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti dell'Ateneo e delle strutture, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.

TABELLA A (ART. 68 DELLO STATUTO)

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 12 Scienze Giuridiche	IUS/01 Diritto Privato
	IUS/04 Diritto Commerciale
	IUS/05 Diritto dell'Economia
	IUS/06 Diritto della Navigazione
	IUS/07 Diritto del Lavoro
	IUS/08 Diritto Costituzionale
	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico
	IUS/10 Diritto Amministrativo
	IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico
	IUS/12 Diritto Tributario
	IUS/13 Diritto Internazionale
	IUS/15 Diritto Processuale Civile
	IUS/16 Diritto Processuale Penale
	IUS/17 Diritto Penale
	IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
	IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno
	IUS/20 Filosofia del Diritto
	IUS/21 Diritto Pubblico Comparato
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 13 Scienze economiche e statistiche	SECS-P/01 Economia Politica
	SECS-P/02 Politica Economica
	SECS-P/03 Scienza delle Finanze
	SECS-P/05 Econometria
	SECS-P/07 Economia Aziendale
	SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese
	SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
	SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari
	SECS-P/12 Storia Economica
	SECS-P/13 Scienze Merceologiche
	SECS-S/01 Statistica
	SECS-S/03 Statistica Economica
	SECS-S/05 Statistica Sociale
	SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie

MACRO AREA SCIENZE UMANE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 10 **Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche**	L-ANT/01 Preistoria e Protostoria
	L-ANT/02 Storia Greca
	L-ANT/03 Storia Romana
	L-ANT/07 Archeologia Classica
	L-ART/01 Storia dell'Arte Medievale
	L-ART/02 Storia dell'Arte Moderna
	L-ART/03 Storia dell'Arte Contemporanea
	L-ART/04 Museologia e Critica Artistica e del Restauro
	L-ART/05 Discipline dello Spettacolo
	L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione
	L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica
	L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca
	L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina
	L-FIL-LET/05 Filologia Classica
	L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica
	L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza
	L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea
	L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
	L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparate
	L-FIL-LET/15 Filologia Germanica
	L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
	L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne
	L-LIN/03 Letteratura Francese
	L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese
	L-LIN/05 Letteratura Spagnola
	L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane
	L-LIN/07 Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola
	L-LIN/10 Letteratura Inglese
	L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
	L-LIN/13 Letteratura Tedesca
	L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca
	L-LIN/21 Slavistica
	L-OR/01 Storia del Vicino Oriente Antico

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 11 **Scienze storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche**	M-DEA/01 Discipline Demoetno Antropologiche
	M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie
	M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive
	M-FIL/01 Filosofia Teoretica
	M-FIL/03 Filosofia Morale
	M-FIL/04 Estetica
	M-FIL/06 Storia della Filosofia
	M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica
	M-GGR/01 Geografia
	M-GGR/02 Geografia Economico Politica
	M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale
	M-PED/02 Storia della Pedagogia
	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Sociale
	M-PED/04 Pedagogia Sperimentale
	M-PSI/01 Psicologia Generale
	M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
	M-PSI/03 Psicometria
	M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione
	M-PSI/05 Psicologia Sociale
	M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
	M-PSI/07 Psicologia Clinica
	M-PSI/08 Psicologia Dinamica
	M-STO/01 Storia Medievale
	M-STO/02 Storia Moderna
	M-STO/04 Storia Contemporanea
	M-STO/05 Storia delle Scienze e delle Tecniche
	M-STO/06 Storia delle Religioni
	M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese
	M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
	M-STO/09 Paleografia

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 14 **Scienze politiche e sociali**	SPS/01 Filosofia Politica
	SPS/03 Storia delle Istituzioni Politiche
	SPS/07 Sociologia Generale
	SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
	SPS/09 Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro

MACRO AREA
SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 5 Scienze Biologiche	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica
	BIO/13 Biologia Applicata
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia Umana
	BIO/17 Istologia

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 02 Scienze Fisiche	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 6 Scienze mediche	MED/01 Statistica Medica
	MED/03 Genetica Medica
	MED/04 Patologia Generale
	MED/06 Oncologia Medica
	MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica
	MED/08 Anatomia Patologica
	MED/09 Medicina Interna
	MED/10 Malattie dell'Apparato Respiratorio
	MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del Sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie Infettive
	MED/18 Chirurgia Generale
	MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile
	MED/21 Chirurgia Toracica
	MED/22 Chirurgia Vascolare
	MED/23 Chirurgia Cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/28 Malattie Odontostomatologiche
	MED/29 Chirurgia Maxillofacciale
	MED/30 Malattie Apparato Visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/33 Malattie apparato Locomotore
	MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa
	MED/35 Malattie Cutanee e Veneree
	MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia
	MED/38 Pediatria Generale e Specialistica
	MED/39 Neuropsichiatria Infantile
	MED/40 Ginecologia e Ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/42 Igiene Generale e Applicata
	MED/43 Medicina Legale
	MED/44 Medicina del Lavoro
	MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche
	MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
	MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate

MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 07 Scienze agrarie e veterinarie	AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
	AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
	AGR/07 Genetica Agraria
	AGR/12 Patologia Vegetale
	AGR/13 Chimica Agraria
	AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari
	AGR/16 Microbiologia Agraria
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 5 Scienze Biologiche	BIO/01 Botanica Generale
	BIO/04 Fisiologia Vegetale
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/19 Microbiologia
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 03 Scienze Chimiche	CHIM/01 Chimica Analitica
	CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica
	CHIM/06 Chimica Organica
	CHIM/10 Chimica degli Alimenti
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 02 Scienze Fisiche	FIS/01 Fisica Sperimentale
	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 08 Ingegneria civile ed architettura	ICAR/18 Storia dell'Architettura
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 01 Scienze matematiche e informatiche	INF/01 Informatica
	MAT/01 Logica Matematica
	MAT/02 Algebra
	MAT/03 Geometria
	MAT/05 Analisi Matematica
	MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica
	MAT/08 Analisi Numerica
AREA	**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE**
AREA 09 Ingegneria industriale e dell'informazione	ING-IND/25 Impianti Chimici
	ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni

ELENCO DIPARTIMENTI

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

MACRO AREA SCIENZE UMANE
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DIPARTIMENTO DI TEMPO, SPAZIO, IMMAGINE, SOCIETA'

MACRO AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E DIAGNOSTICA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DI COMUNITA'
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA RIPRODUZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE, NEUROPSICOLOGICHE, MORFOLOGICHE E MOTORIE

MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

11A16273
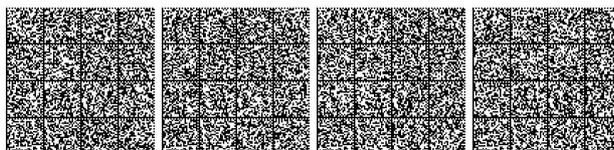
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina LFB».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 801 del 21 novembre 2011

Specialità Medicinale: ALBUMINA LFB.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: LFB - Laboratoires Francais du Fractionament et des Biotechnologies.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0223/001/II/024.

Tipo di modifica: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito Alternativ: Sanquin (Plesmanlaan 125 P.O. Box 9190 – 1006 AD Amsterdam – Olanda) e modifica dell'indirizzo del sito di produzione di lille della LFB – Biomedicaments da (59, Rue de Trevise BP 2006 – 59011 Lille Cedex – Francia A 59, Rue de Trevise BP 62006 – 59011 Lille Cedex Francia),

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16178

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Banfiloz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/800 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: BANFILOZ.

Confezioni:

038537015/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

038537027/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 1 ml;

038537039/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 1 ml;

038537041/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

038537054/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

038537066/M - "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1032/001/II/005/G.

Tipo di modifica: modifica stampati:

A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornit;

B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito di imballaggio secondario;

B.II.b.1.b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito di imballaggio primario;

B.II.b.1.f Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, de;

B.II.b.2.a Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove;

B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

B.II.b.2.b.2 Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo dei lotti/prove;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito altre modifiche di una procedura di prova;

B.II.e.1.b.2 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito tipo di confezione medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

B.II.f.1.b.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita;

B.II.f.1.b.3 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluzione o ricostituzione;

B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: altra variazione;

B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito:altra variazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 3 – 6.3 – 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

È autorizzata altresì, il trasferimento della produzione del prodotto dal sito Sandoz (Argentina) a Ebewe (Austria), conseguenti cambiamenti per il batch size, i metodi analitici, la validità del prodotto, la "in-use stability", il confezionamento, il processo di produzione, i controlli in-process e le specifiche al rilascio e alla "shelf life".

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16179

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.

Con la determinazione n. aM - 165/2011 del 30 novembre 2011 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Flavia, 124, rilasciata alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.

11A16186

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prismasol».

Estratto determinazione V&A:PC/II/811 del 1° dicembre 2011

Specialità medicinale: PRISMASOL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Gambro Lundia AB.

N. procedura mututo riconoscimento: FR/H/0226/001-002/WS/019.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: modifica della composizione del confezionamento primario: introduzione alternativa di luer lock con valvola in silicone al posto di un luer lock con «frangible pin»

introduzione di un «red frangible pin» in policarbonato che separa i due comparti nelle sacche in PVC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti posono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16274

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Phoxilium».

Estratto determinazione V&A.PC/II/812 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: PHOXILIUM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Gambro Lundia AB.

N. procedura mutuo riconoscimento:NL/H/1147/001/WS/014.

Tipo di modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: Modifica della composizione del confezionamento primario: introduzione alternativa di luer lock con valvola in silicone al posto di un luer lock con "frangible pin"

Introduzione di un "red frangible pin" in policarbonato che separa i due comparti nelle sacche in PVC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16275

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Goltor - Inegy - Zeklen - Vytorin».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 810 del 1° dicembre 2011

Specialità medicinale: GOLTOR - INEGY- ZEKLEN – VYTORIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, per le specialità medicinali sopra indicate.

Titolari AIC: MSD-SP Limited – Addenda Pharma SRL.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/XXX/WS/26, DE/H/XXX/WS/05, DE/H/XXX/WS/08, UK/H/XXX/WS/01

Tipo di modifica:Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre cliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.8 (inserimento disfunzione erettile, malattia polmonare interstiziale e depressione fra gli effetti indesiderati) e 5.1 (studi clinici SEAS e ENHANCE) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

È autorizzato altresì, l'aggiornamento dei testi relativamente all'uso nei pazienti pediatrici, in accordo al testo di Ezetrol e in seguito alla conclusione della procedura di PSUR Worksharing IE/H/PSUR/09/01. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16276

Annullamento dell'atto relativo a vari medicinali.

Codice pratica n. N1A/2011/1895.

Medicinali:

PSYCOTON (A.I.C. n. 025039);

VENTOFLU (A.I.C. n. 034843);

FLUCOMICIN (A.I.C. n. 038585);

ALDEPRELAM (A.I.C. n. 035920);

NORFLOX (A.I.C. n. 027405);

SINTOPRAM (A.I.C. n. 036327);

ANKARMA (A.I.C. n. 039704);

TIOREDOX (A.I.C. n. 028850);

DEIXIM (A.I.C. n. 035917);

TAD (A.I.C. n. 027154);

ALOST (A.I.C. n. 038886);

ANLO (A.I.C. n. 039156);

APENTIN (A.I.C. n. 035990);

ESAFOSFINA (A.I.C. n. 008783);

FRUCTO FOSFAN (A.I.C. n. 018098);

IRRODAN (A.I.C. n. 024641);

RAMIECA (A.I.C. n. 038241);

LAZINAX (A.I.C. n. 029050);

ATENSIL (A.I.C. n. 038319);

EPILAM (A.I.C. n. 039161);

LUTAMID (A.I.C. n. 038530).

Il provvedimento di variazione di tipo IA relativo ai prodotti medicinali per uso umano di cui all'oggetto, relativamente alla modifica apportata per il cambio d'indirizzo della sede legale della ditta Biomedica Foscama Group S.p.a. da via della Giuliana n. 73 - 00195 Roma, a via degli Uffici del Vicario n. 49 - 00186 Roma, ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla ditta in data 26 novembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - n. 137, è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stata verificata la presentazione errata della domanda poiché la stessa non è risultata conforme, per quanto riguarda la modalità di autorizzazione dei singoli prodotti (nazionale e mutuo riconoscimento), a quanto previsto al regolamento 1234/2008 (CE).

Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione.

11A16398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nadiclopht»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1372 del 13 dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Eupharmed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Gentileschi n. 26 - 80126 Napoli - codice fiscale 06954981004.

Medicinale: NADICLOPHT.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla determinazione V&A.N/ n. 1193/2011 del 4 ottobre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2011, concernente «l'autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Nadiclopht» è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «composizione» in luogo di:

«principio attivo: diclofenac 0,005 g»,

leggasi:

«principio attivo: diclofenac 0,0005 g»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 040518021 - «0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,5 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16438

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3181
Yen	102,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,633
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,84625
Fiorino ungherese	304,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,5608
Nuovo leu romeno	4,3485
Corona svedese	9,0605
Franco svizzero	1,2345
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7110
Kuna croata	7,4986
Rublo russo	41,7115
Lira turca	2,4641
Dollaro australiano	1,3016
Real brasiliano	2,4292
Dollaro canadese	1,3528

Yuan cinese	8,3877
Dollaro di Hong Kong	10,2548
Rupia indonesiana	12005,28
Shekel israeliano	4,9834
Rupia indiana	70,1100
Won sudcoreano	1519,49
Peso messicano	18,1647
Ringgit malese	4,1850
Dollaro neozelandese	1,7215
Peso filippino	57,795
Dollaro di Singapore	1,7158
Baht tailandese	41,138
Rand sudafricano	10,8795

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16421

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2993
Yen	101,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,649
Corona danese	7,4326
Lira Sterlina	0,83900
Fiorino ungherese	304,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,5607
Nuovo leu romeno	4,3450
Corona svedese	9,0852
Franco svizzero	1,2317
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7660
Kuna croata	7,5030
Rublo russo	41,3100
Lira turca	2,4467
Dollaro australiano	1,3023
Real brasiliano	2,4275
Dollaro canadese	1,3475
Yuan cinese	8,2659
Dollaro di Hong Kong	10,1126
Rupia indonesiana	11953,84
Shekel israeliano	4,9460
Rupia indiana	60,0780
Won sudcoreano	1505,57
Peso messicano	18,0475
Ringgit malese	4,1419
Dollaro neozelandese	1,7254
Peso filippino	57,435

Dollaro di Singapore	1,6975
Baht tailandese	40,642
Rand sudafricano	10,8569

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16422

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3019
Yen	101,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,534
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,83935
Fiorino ungherese	302,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,5350
Nuovo leu romeno	4,3408
Corona svedese	9,0708
Franco svizzero	1,2261
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7675
Kuna croata	7,5085
Rublo russo	41,4665
Lira turca	2,4455
Dollaro australiano	1,3103
Real brasiliano	2,4226
Dollaro canadese	1,3480
Yuan cinese	8,2587
Dollaro di Hong Kong	10,1320
Rupia indonesiana	11860,77
Shekel israeliano	4,9442
Rupia indiana	69,7000
Won sudcoreano	1505,81
Peso messicano	17,9662
Ringgit malese	4,1508
Dollaro neozelandese	1,7299
Peso filippino	57,398
Dollaro di Singapore	1,6995
Baht tailandese	40,797
Rand sudafricano	10,9102

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16423

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/19170/XVJ(5596) del 2.12.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "PG APOLLO III/L COLORI MISTI" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG APOLLO III/L VERDE" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG APOLLO III/L ROSSO" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG APOLLO III/L BIANCO" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG APOLLO III/L BLU" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG APOLLO III/L GIALLO ORO" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L COLORI MISTI" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L VERDE" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L ROSSO" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L BIANCO" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L BLU" *(massa attiva g 35,00)*
- "PG CUORE BIG 1/L GIALLO ORO" *(massa attiva g 35,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio sita in Bandissero Torinese (To) – Strada Pino Torinese 6/6 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
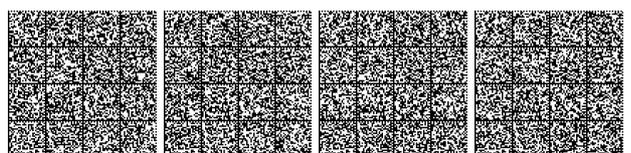
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012788/XVJ(5684) del 2.12.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "ESPLOSIVO AFX-757"
- "SPOLETTA ELETTRONICA PER TESTA DA GUERRA TIPO SDB"
- "TESTA DA GUERRA COMPLETA TIPO SDB, CARICATA IN AFX-757"
- "TESTA DA GUERRA TIPO SDB, CARICATA IN AFX-757, SENZA SPOLETTA"
- "TESTA DA GUERRA DA ESERCIZIO TIPO SDB SEMI-INERTE"

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della "RWM Italia Munitions Srl" con stabilimento in località Matt'è Conti - Domusnovas (CI) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/20112/XVJ/CE/C/2011 del 2.12.2011 al manufatto esplosivo di seguito elencato, classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/PAS.8071-XVJ/5/23/2005 CE(5) dell'8.06.2007, sono assegnati il **numero ONU 0440** e la **classe di rischio 1.4 D**, in aggiunta di quelli indicati dal citato D.M., a seconda delle condizioni di imballaggio, così come indicato nell'Appendice addizionale all'Attestato di Certificazione n. 0080.EXP.00.0006 del 7.01.2000.

Denominazione Esplosivo	"Carica cava 43NS Ultrapack III, RDX H447540"
Categoria P.S.	II

Per il citato esplosivo il richiedente sig. Lazzaro Amanzio**,** titolare della licenza di deposito di esplosivi, in nome e per conto della Schlumberger Italiana S.p.a., in Ravenna via F. Santi n. 1, ha prodotto la certificazione di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/20114/XVJ/CE/C/2011 del 2.12.2011 al manufatto esplosivo di seguito elencato, classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/PAS.14924-XVJ/6/37/2005 CE(20) del 13.01.2010, sono assegnati il **numero ONU 0440** e la **classe di rischio 1.4 D**, in aggiunta di quelli indicati dal citato D.M., a seconda delle condizioni di imballaggio, così come indicato nell'Appendice addizionale all'Attestato di Certificazione n. 0080.EXP.00.0001 del 7.01.2000.

Denominazione Esplosivo	"Carica cava 34B HYPERJET II, RDX H429442"
Categoria P.S.	II

Per il citato esplosivo il richiedente sig. Lazzaro Amanzio**,** titolare della licenza di deposito di esplosivi, in nome e per conto della Schlumberger Italiana S.p.a., in Ravenna via F. Santi n. 1, ha prodotto la certificazione di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/20118/XVJ/CE/C/2011 del 2.12.2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	"Assembly, Detonator, Secure2 p/n 100282575 (Assemblaggio, Detonatore, Secure 2 p/n 100282575)"
Numero Certificato	0080.EXP.01.0048 e supplementi C1 e C2
Data Certificato	17.12.2001, 20.09.2006 e 20.10.2007
Numero ONU	0367
Classe di rischio	1.4 S
Categoria P.S.	III

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Lazzaro Amanzio, titolare della licenza di deposito di esplosivi, in nome e per conto della Schlumberger Italiana S.p.a., in Ravenna via F. Santi n. 1, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Etudes Et Productions Schlumberger (Eps)", Clamart (Francia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della "Schlumberger Technology Corporation (STC)", Texas (USA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/9102/XVJ(53) del 2.12.2011 il manufatto esplosivo denominato "CC100-A" (massa attiva g 1,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C." di fabbrica di prodotti esplodenti, in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tali manufatto, deve chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/19486/XVJ/CE del 2.12.2011 i prodotti esplodenti denominati "Sparklers 70 cm STELLA SUPER" (massa attiva g 7) e "Sparklers 40 cm STELLA EXTRA" (massa attiva g 5) sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S..

Tali manufatti, appartenenti alla "categoria 1" della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. PA 1395-0138/2011 rilasciato dall'ente notificato Konstrukta in data 2.8.2011, aventi numero di registrazione 1395-F1-0138/2011, sono fabbricati dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II. 3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/19487/XVJ/CE del 2.12.2011 il prodotto esplodente denominato “magia verde” (massa attiva g 3) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S.. Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. PA 1395-0139/2011 rilasciato dall’ente notificato Konstrukta in data 2.8.2011, avente numero di registrazione 1395-F1-0139/2011, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/19005/XVJ/CE del 2.12.2011 i prodotti esplodenti denominati “Vulcano Sun” (massa attiva g 7) e “Vulcano Moon” (massa attiva g 7) sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tali manufatti, appartenenti alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. PA 1395-0137/2011 rilasciato dall’ente notificato Konstrukta in data 2.8.2011, aventi numero di registrazione 1395-F1-0137/2011, sono fabbricati dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II. 3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A16306

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all’organismo G. & R. Srl, in Foggia.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell’11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 24 novembre 2011 il seguente organismo:

G.&R. Srl Via G. De Petra 49 Foggia

- Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A16425

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-299) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00